ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Cagliari

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 5520 DEL 12/07/2019

Proposta n. 6073 del 11.07.2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI
Ing. Valerio Vargiu

OGGETTO: lavori di ristrutturazione dell'ex O.P. di Cagliari: destinazione sanitaria – progetto esecutivo 3° lotto – 1° stralcio – Pad. H. CUP G27E12000420001 - CIG 5886444F3E. **Revoca dell'aggiudicazione definitiva e affidamento al secondo in graduatoria.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Carla Menneas	MENNEAS CARLA Firmato digitalmente da MENNEAS CARLA Data: 2019.07.11 19:22:19 +02'00'
Il Direttore della Struttura	Ing. Valerio Vargiu	VARGIU VALERIO Firmato digitalmente da VARGIU VALERIO Data: 2019.07.11 19:24:07 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [ ] NO [ ] Da assumere con successivo Provvedimento [X]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 79 del 30.01.2019 con la quale è stato attribuito al dott. Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore di Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 401 del 15.03.2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento Area Tecnica;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO

- che con delibera del Direttore Generale della cessata ASL n.8 Cagliari n. 598 del 14.05.2014 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Ing. Mario Pilleri per l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l'ex Ospedale Psichiatrico – Villa Clara – di Cagliari. - Lotto n. 3" suddiviso in due in due stralci funzionali: 1°stralcio – "ristrutturazione Pad. H": per un importo complessivo dell'appalto pari a Euro 2.465.504,72;

- che con delibera del Direttore Generale n. 1103 del 07.08.2014 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e 17, comma 4 lett. a) L.R. n. 5/2007, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex O.P. di Cagliari: destinazione sanitaria – progetto esecutivo 3° lotto – 1° stralcio – Pad. H, da aggiudicare ai sensi degli artt. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e 18, comma 1, lettera a), della L. R. n. 5/2007 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri sulla mano d'opera e quelli per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con delibera del Direttore Generale n. 1722 del 27.11.2014 sono stati approvati i verbali di gara della Commissione giudicatrice e disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di cui trattasi in favore dalla costituenda Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle ditte Alba Costruzioni Scarl in qualità di capogruppo (C.F. e P.IVA 03577261211), FEAN Impianti Srl in qualità di mandante (P.IVA 05889971213), quale miglior offerente con il ribasso del 23,610% (ventitrevirgolaseicentodieci%), per un importo di aggiudicazione pari ad € 2.108.581,40+IVA di cui € 1.154.823,05+IVA per lavori soggetti a ribasso, € 36.732,35+IVA per oneri di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso, € 63.838,21+IVA per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso ed € 853.187,79+IVA per oneri della manodopera non soggetti a ribasso;

- che con delibera del Direttore Generale della ASL n.8 Cagliari n. 905 del 16.07.2015, successivamente rettificata con delibera del Direttore Generale n. 1007 del 5.08.2015, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente in favore della costituenda Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle ditte Alba Costruzioni Scarl in qualità di capogruppo, FEAN Impianti Srl in qualità di mandante risultata prima in graduatoria nella procedura di gara in oggetto;

- che la realizzazione dei predetti lavori è interamente finanziata con fondi di cui all'art. 71 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

- che successivamente all'aggiudicazione, stante le difficoltà di sgomberare il Pad. H da tutte le forniture in esso alloggiate, in quanto il Pad. era destinato a magazzino economale, la SA pur avendo effettuato tutti i controlli di legge e richiesto formalmente i documenti per la stipula del contratto, di fatto non ha proceduto alla relativa sottoscrizione, stante l'indisponibilità delle aree da accantierare;

- che nel mese di luglio-agosto 2018, la SA avendo rimosso le circostanze impeditive comportanti la indisponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento, al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto d'appalto ha avviato nei confronti dell'impresa aggiudicataria i controlli per verificare in capo alla medesima il permanere del possesso dei requisiti dichiarati in gara;

- che dalla verifica condotta a luglio sul sito ANAC / Casellario delle imprese, l'Ufficio ha riscontrato che l'attestazione SOA della FEAN Impianti srl (mandante) risultava scaduta alla data 28/05/2018;

- che con nota del 31/07/2018 protocollo ATS PG/2018/251358, stante il disposto di cui all'art. 76, comma 5 del DPR 207/2010 ai sensi del quale "*L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione*." e che detta disposizione trova applicazione anche nel caso di rinnovo dell'attestazione avente ad oggetto la stessa categoria già posseduta, veniva richiesto alla ditta Alba Costruzioni ScpA di produrre ogni documentazione utile alla comprova della validità temporale senza soluzione di continuità dell'attestazione SOA della ditta FEAN Impianti Srl;

- che in risposta alla nota sopra citata, la ditta Alba Costruzioni ScpA trasmetteva copia dell'attestazione SOA della ditta FEAN Impianti S.r.l. rilasciata in data 07/08/2018 e con successiva pec del 10/08/2018 a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio, trasmetteva copia del contratto di attestazione ai sensi del DPR 207/2010 tra l'Organismo di Attestazione SOATECH S.p.A. e l'impresa FEAN IMPIANTI srl, registrato al n°10008/18 in data 28/05/2018;

- che dalla documentazione prodotta dalla Ditta Alba Costruzioni è, quindi, emerso inconfutabilemente che il contratto tra la ditta FEAN Impianti e l'organismo di attestazione SOA per il rinnovo della medesima SOA della FEAN Impianti era stato sottoscritto in ritardo rispetto al termine di 90 giorni prescritto dall'art. 76, comma 5 del DPR 207/2010, per cui la SA ha proceduto a contestare all'aggiudicataria l'assenza del possesso del requisito in capo alla FEAN stante la riscontrata soluzione di continuità tra le due attestazioni SOA e, dunque, l'impossibilità a sottoscrivere il relativo contratto d'appalto;

- che per risolvere la problematica sottesa alla descritta vicenda la SA ha formulato, ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. 50/2016, apposita istanza di parere di precontenzioso all'ANAC dichiarando di volersi attenere a quanto verrà stabilito nel medesimo formulando la seguente istanza: "fatto salvo la comprova degli ulteriori requisiti dichiarati in sede di gara dai componenti il raggruppamento d'impresa, "è legittima la stipula del contratto tra ATS Sardegna e la ditta Alba Costruzioni ScpA in ATI verticale con la ditta FEAN IMPIANTI srl, pur avendo riscontrato una soluzione di continuità tra le due attestazioni SOA della mandante, una con scadenza il 28/05/2018 e l'altra rilasciata dalla SOA in data 07/08/2018 essendo la domanda di rinnovo stata contrattualizzata in data 28/05/2018";

- che la predetta istanza è stata comunicata all'ATI come sopra costituita con nota PG/2018/276381 del 29.08.2018;

ATTESO che con nota prot. n. 0047741 del 13.06.2019, acquisita con prot. ATS PG/178010 del 13.06.2019, l'Ufficio Precontenzioso e Pareri dell'ANAC ha trasmesso la delibera n. 490 approvata dal Consiglio dell'Autorità in data 29.05.2019, (unita al presente provvedimento sotto la lett. A per costituirne parte integrante e sostanziale) con la quale il Consiglio per le motivazioni che seguono:

"*VISTO l'art. 76, comma 5 del D.P.R. 207/2010;*

VISTO che l'ANAC, con riferimento a fattispecie del tutto analoga al caso in esame, ha stabilito che "È legittima l'esclusione di un operatore economico qualora, nel corso del procedimento di aggiudicazione del contratto ed, in particolare, nelle more della stipula contrattuale, sia intervenuta la scadenza della validità dell'attestazione SOA richiesta ai fini della partecipazione e l'operatore economico non abbia proceduto a formulare apposita richiesta di rinnovo alla SOA nel termine di novanta giorni antecedenti la scadenza, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.p.r. n. 207/2010. Il mancato rispetto del termine determina, infatti, la sussistenza di una soluzione di continuità tra le due attestazioni con conseguente sopravvenuta perdita del possesso del requisito di qualificazione di cui al certificato SOA. Il riconoscimento dell'ultravigenza all'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulazione dei relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione. Tale circostanza garantisce la sussistenza in capo al concorrente del possesso dei richiesti requisiti di qualificazione fin dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e il loro mantenimento in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità" (cfr. parere n. 54 del 30 settembre 2014);

CONSIDERATO che il principio espresso dall'Autorità è stato affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 20 luglio 2015, n.8; da ultimo: III, 6 marzo 2017, n. 1050; IV, 8 febbraio 2017, n. 549; V, 23 febbraio 2017, n. 852, 31 ottobre 2016, n. 4558, 13 settembre 2016 n. 3866) e che "non vi è soluzione di continuità tra le attestazioni a condizione che l'impresa abbia presentato istanza di rinnovo nei termini previsti dalla legge, e cioè novanta giorni precedenti la scadenza del termine di validità ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010" (cfr. Cons. St., sez. V, 21 giugno 2013, n. 3397);

RILEVATO che l'inerzia della S.A. nella stipula del contratto non riveste alcuna rilevanza rispetto alla soluzione del caso prospettato in quanto l'aggiudicatario, in nessun tempo, ha notificato alla stazione appaltante l'atto con cui avrebbe potuto legittimamente svincolarsi dall'impegno assunto in sede di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, con ciò manifestando implicitamente il persistente e attuale interesse alla commessa pubblica;

VISTO che con riferimento alla diversa modalità di qualificazione prospettata dalla Soc. Alba Costruzioni nella memoria trasmessa alla scrivente, idonea a consentire al Raggruppamento di coprire l'intero importo dei lavori anche a prescindere dalla SOA della ditta mandante FEAN, si ritiene di dover richiamare l'orientamento espresso dall'Autorità nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 con riferimento al caso del recesso di uno dei componenti del RTI, ove si è osservato che "deve ritenersi ammissibile il recesso di una o più imprese dal raggruppamento (e non l'aggiunta o la sostituzione), a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell'appalto. Tale limitata facoltà può essere esercitata (cfr. Cons. St., Ad. Plen. n. 8/2012) a condizione che la modifica della compagine soggettiva, in senso riduttivo, avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del consorzio e non per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente che recede (sul punto, si veda anche Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842). In altri termini, il recesso dell'impresa componente, nel corso della procedura di gara, non può mai valere a sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura in ragione della esistenza, a suo carico, di cause di esclusione" e, pertanto, deve ritenersi non consentita la diversa qualificazione del RTI in quanto si risolverebbe in una modalità per eludere l'esclusione dalla gara;

VISTO che l'art. 37, comma 19 del d.lgs. 163/2006, nell'attribuire al concorrente soggettivamente complesso, costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, la possibilità di modificare la propria composizione in conseguenza di un evento che privi uno dei suoi partecipanti della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, reca una deroga al principio di par condicio tra i partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, sancito per i raggruppamenti temporanei dal comma 9 del medesimo art. 37 («è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei (…) rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta»;

VISTO che il fondamento della deroga prevista dal comma 18 rispetto al principio generale del precedente comma 9 dell'art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006, va individuato nell'esigenza di assicurare l'esecuzione del contratto nei termini stabiliti e di ovviare quindi ad un evento che colpisca uno dei componenti del raggruppamento

temporaneo di imprese che si è aggiudicato la commessa con la sua sostituzione con altra impresa, o l'assunzione della quota di esecuzione originariamente spettante al medesimo componente da parte degli altri e che, pertanto, la sua operatività presuppone un'esecuzione in corso e la conclusione della procedura di affidamento (cfr. Cons. St. sez. V, 18 luglio 2017, n. 3539)";

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla ditta Alba Costruzioni S.p.A, mandataria nel costituendo ATI con la ditta FEAN impianti S.r.l., debba essere escluso dalla gara;

PRESO ATTO della delibera 490 citata, la Stazione Appaltante con nota prot. n. PG/2019/0197150 del 3.07.2019, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, ha comunicato alla ATI Alba Costruzioni Scarl e FEAN Impianti Srl la volontà di adeguarsi e conformarsi al parere di precontenzioso ANAC e l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara e revoca della disposta aggiudicazione definitiva;

RITENUTO

- pertanto di procedere, in considerazione di quanto statuito nel parere ANAC ed ai sensi dell'art. 76, comma 5 del DPR 207/2010 stante la riscontrata sussistenza di una soluzione di continuità tra le due attestazioni con conseguente sopravvenuta perdita del possesso del requisito di qualificazione di cui al certificato SOA, alla esclusione dalla gara dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle ditte Alba Costruzioni Scarl in qualità di capogruppo, FEAN Impianti Srl in qualità di mandante, aggiudicataria dell'appalto di che trattasi ed alla revoca della aggiudicazione definitiva disposta in favore di quest'ultima con la delibera del Direttore Generale n. 905 del 16.07.2015, successivamente rettificata con delibera del Direttore Generale n. 1007 del 5.08.2015;

- di escutere, ai sensi dell'art. 75, comma 6 del d.lgs. 163/2006, per effetto della decadenza dell'affidamento la cauzione provvisoria di euro 49.310,09 della compagnia assicuratrice Millennium Insurance Company LTD emessa in data 30 settembre 2014 - broker cod. 936 (polizza fideiussoria n. ITMIC201400090) rimandando a successivo atto l'accertamento in entrata relativo;

RILEVATO come risulta agli atti già approvati che la graduatoria di merito per lavori di ristrutturazione dell'ex O.P. di Cagliari: destinazione sanitaria – progetto esecutivo 3° lotto – 1° stralcio – Pad. H. (CIG 5886444F3E, giusto verbale della commissione Giudicatrice n. 6 del 12 novembre 2014, indicava seconda in graduatoria la Ditta C.E.S.I srl con sede legale in Via Euclide SN, 09047 – Selargius (CA) - codice fiscale e partita I.V.A. 00217680925, in avvalimento con la Ditta SOGEM srl con sede legale in Via Moiariello n. 50 – 80131 Napoli, P.IVA 06848060635, con il ribasso del 23,571%;

PRECISATO che a fronte del ribasso offerto l'importo di aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione dell'ex O.P. di Cagliari: destinazione sanitaria – progetto esecutivo 3° lotto – 1° stralcio – Pad. H. in favore della Ditta C.E.S.I srl è complessivamente pari ad € 2.109.170,98+IVA di cui € 1.155.412,63+IVA per lavori soggetti a ribasso, € 36.732,35+IVA per oneri di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso, € 63.838,21+IVA per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso ed € 853.187,79+IVA per oneri della manodopera non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che nota prot. PG/2019/0196919 del 2.07.2019, l'Amministrazione ha richiesto alla Ditta C.E.S.I srl di voler manifestare mediante comunicazione scritta la propria disponibilità ad eseguire l'appalto in oggetto agli stessi patti e condizioni formulati e dichiarati in gara;

PRESO ATTO che con nota pervenuta a mezzo pec in data 3.07.2019 ed acquisita al prot. ATS con PG/2019/198857 del 4.07.2019, la Ditta CESI srl ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire il contratto d'appalto agli stessi patti e condizioni indicati nell'offerta presentata in gara;

DATO ATTO che sono in corso le verifiche ed i controlli atti ad accertare in capo al suddetto operatore economico il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale necessari ai fini della stipula del contratto d'appalto;

PRECISATO che l'intervento in oggetto, in quanto pubblicato e aggiudicato prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, resta disciplinato dal D.lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, come stabilito all'art. 216 D.lgs. 50/2016;

SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabio Francesco Farci,

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

1) di prendere atto della premessa narrativa quale e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto della delibera n. 490 approvata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29.05.2019, trasmessa con nota prot. n. 0047741 del 13.06.2019 dall'Ufficio Precontenzioso e Pareri dell'ANAC ed acquisita con prot. ATS PG/178010 del 13.06.2019, allegata al presente atto sotto la lett. A per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di escludere dalla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex O.P. di Cagliari: destinazione sanitaria – progetto esecutivo 3° lotto – 1° stralcio – Pad. H., ai sensi dell'art. 76, comma 5 del DPR 207/2010 stante la riscontrata sussistenza di una soluzione di continuità tra le due attestazioni con conseguente sopravvenuta perdita del possesso del requisito di qualificazione di cui al certificato SOA, l'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle ditte Alba Costruzioni Scarl in qualità di capogruppo, FEAN Impianti Srl, aggiudicataria dell'appalto in oggetto;

4) di revocare l'aggiudicazione definitiva disposta in favore della predetta ATI Alba Costruzioni Scarl in qualità di capogruppo, FEAN Impianti Srl con la delibera del Direttore Generale n. 905 del 16.07.2015, successivamente rettificata con delibera del Direttore Generale n. 1007 del 5.08.2015;

5) di escutere, ai sensi dell'art. 75, comma 6 del d.lgs. 163/2006, per effetto della decadenza dell'affidamento la cauzione provvisoria di euro 49.310,09 rilasciata della compagnia assicuratrice Millennium Insurance Company LTD emessa in data 30 settembre 2014 - broker cod. 936 (polizza fideiussoria n. ITMIC201400090) rimandando a successivo atto l'accertamento in entrata relativo;

4) di procedere allo scorrimento della graduatoria, e per come indicato nel verbale di gara n. 6 del 12 novembre 2014, per l'effetto di aggiudicare i lavori di ristrutturazione dell'ex O.P. di Cagliari: destinazione sanitaria – progetto esecutivo 3° lotto – 1° stralcio – Pad. H. alla Ditta C.E.S.I srl con sede legale in Via Euclide SN, 09047 – Selargius (CA) - codice fiscale e partita I.V.A. 00217680925, in avvalimento con la Ditta SOGEM srl con sede legale in Via Moiariello n. 50 – 80131 Napoli, P.IVA 06848060635, seconda in graduatoria con il ribasso del 23,571%;

5) di dare atto che a seguito dell'applicazione del ribasso offerto l'importo complessivo di aggiudicazione in favore della Ditta C.E.S.I srl con sede legale in Via Euclide SN, 09047 – Selargius (CA) è pari ad euro 2.109.170,98+IVA di cui € 1.155.412,63+IVA per lavori soggetti a ribasso, € 36.732,35+IVA per oneri di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso, € 63.838,21+IVA per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso ed € 853.187,79+IVA per oneri della manodopera non soggetti a ribasso;

6) di dare atto che la stipulazione del contratto con la Ditta sopra indicata è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo al medesimo dei prescritti requisiti;

7) di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 2.109.170,98, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2019 e verrà finanziato a valere con i fondi di cui all'art. 71 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

8) di dare atto che la presente determinazione di esclusione, revoca e aggiudicazione a seguito di scorrimento della graduatoria sia comunicata ai concorrenti conformemente alle previsioni di cui all'art. 79, del D.Lgs. 163/2006;

9) di demandare al RUP tutti gli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 1 e 2 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso;

9) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'albo Pretorio on-line dell'Azienda Tutela della Salute ed al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 sul profilo del committente https://www.atssardegna.it/ nella sezione "Amministrazione Trasparente" con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI

Ing. Valerio Vargiu

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

All. A - delibera n. 490 approvata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29.05.2019

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 12/07/2019 al 27/07/2019

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

OLLA LUCA

Firmato digitalmente da OLLA LUCA
Data: 2019.07.12 10:39:45 +02'00'